ALLEGATO A0

Città di
Borgo San Dalmazzo
Medaglia d'Oro al Merito Civile

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO,
CUSTODIA E VALORIZZAZIONE
DELL'AREA RICREATIVA-SPORTIVA COMUNALE
SITA IN BORGO SAN DALMAZZO - VIA TESORIERE

ATTIVITÀ E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il presente documento disciplina le attività e gli obblighi connessi alla concessione amministrativa per l'uso, custodia e valorizzazione dell'area ricreativa-sportiva comunale di Via Tesoriere (già denominata "Area Bagnis"). La concessione è finalizzata alla valorizzazione, alla cura, alla custodia, alla manutenzione ordinaria e alla fruizione collettiva del compendio e non costituisce concessione di servizi.

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'uso, la gestione unitaria e la conduzione del compendio ricreativo comunale di Via Tesoriere, comprendente l'area verde, il campo da calcetto, la pista di pattinaggio, gli spazi e le attrezzature per il gioco e la fruizione collettiva, nonché il fabbricato comprendente il chiosco e i relativi locali di servizio.

2. Il compendio mantiene la propria prevalente funzione ricreativa, aggregativa e sociale, quale luogo di incontro, partecipazione e fruizione collettiva aperto alla comunità. La fruizione degli spazi e delle attrezzature dell'area è libera e gratuita. Le attività sportive sono ammesse in quanto compatibili con le caratteristiche e con la funzione complessiva dell'area.

3. A sostegno della gestione complessiva dell'area, è prevista la possibilità di utilizzo del chiosco e di svolgimento delle attività ad esso connesse, quale elemento funzionale alla conduzione del compendio e all'assolvimento degli obblighi posti a carico del concessionario.

4. Nell'ambito della gestione del compendio è valorizzato l'apporto del volontariato e della partecipazione associativa, quali forme di coinvolgimento della comunità nella cura, nell'animazione e nella fruizione dell'area, nel rispetto della normativa vigente.

5. Per conduzione dell'area si intende l'insieme delle attività necessarie ad assicurarne la corretta gestione e fruizione, comprendenti principalmente l'apertura e la chiusura, il presidio, la custodia e la vigilanza, la pulizia, la cura e la manutenzione ordinaria degli spazi, delle strutture e delle attrezzature, nonché quanto necessario a garantirne il regolare funzionamento e la piena fruibilità.

Art. 2 – CANONE CONCESSORIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il canone minimo posto a base della procedura è stabilito in euro 1.000,00 annui (oltre IVA se dovuta) per il primo anno di gestione e in euro 1.500,00 annui (oltre IVA se dovuta) per le annualità successive. Tali importi potranno essere oggetto esclusivamente di offerte in aumento.

2. La misura ridotta prevista per il primo anno tiene conto delle spese da sostenersi per l'avvio della gestione e

per l'acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni funzionali all'utilizzo del chiosco e del compendio.

3. Il canone concessorio dovrà essere versato mediante il sistema PagoPA, secondo le modalità indicate dal Comune, in un'unica soluzione entro il 30 giugno della relativa annualità. In caso di rinnovo, il versamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine riferito a ciascuna annualità successiva.

4. Il mancato pagamento del canone entro il termine stabilito comporterà l'applicazione delle conseguenze previste dalla concessione e dalla normativa vigente, previa contestazione dell'inadempimento.

Art. 3 – ATTIVITÀ ECONOMICHE ACCESSORIE E CHIOSCO

1. Al concessionario è riconosciuto il diritto di utilizzo del chiosco esistente. Il concessionario potrà esercitare attività economiche accessorie compatibili con le caratteristiche e le finalità del compendio, nel rispetto della normativa vigente e previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie. Nell'attività di somministrazione il concessionario favorisce, ove possibile, l'utilizzo di prodotti biologici, provenienti da filiera corta e dal territorio.

2. Le attività accessorie devono rimanere strumentali alla valorizzazione e alla fruizione dell'area e non possono comprometterne la prevalente funzione ricreativa, aggregativa e sociale.

3. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni, alle licenze, alle utenze, alle imposte e alle altre spese connesse alle attività esercitate e all'utilizzo del chiosco. In particolare, sono interamente a suo carico le spese relative alle forniture e ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica e/o internet e relativo traffico, provvedendo direttamente, ove necessario, alla stipula o alla volturazione dei relativi contratti di fornitura.

4. Sono altresì a carico del concessionario l'allestimento interno del chiosco e l'acquisto, l'installazione e la manutenzione delle attrezzature e degli arredi ritenuti necessari o funzionali allo svolgimento delle attività di somministrazione e ristoro, individuati dal concessionario in relazione alle proprie esigenze organizzative e gestionali. Gli allestimenti, le attrezzature e gli arredi dovranno essere conformi alla normativa vigente e possedere i requisiti previsti per l'utilizzo cui sono destinati.

5. Il Concessionario avrà la possibilità di sostenere i costi di gestione, mediante le entrate derivanti dalle seguenti attività:

a) Per il chiosco di cui alla propria offerta, attrezzato a proprie spese: introiti per la somministrazione e commercio di bevande e cibi.
b) Organizzazione di iniziative culturali, sportive, attività ed eventi che incentivino l'aggregazione e la socialità inclusiva, e la promozione culturale e sportiva della vita negli spazi verdi caratterizzata da attività trasversali e adatte a coinvolgere un pubblico molto ampio.

Art. 4 – APERTURA E ORARI

Il concessionario garantisce l'apertura e il controllo del compendio secondo il calendario e gli orari stabiliti negli atti di concessione e/o successivamente concordati con il Comune, fermo restando l'obbligo di assicurare l'accessibilità nei periodi e nelle fasce orarie di maggiore utilizzo da parte della cittadinanza, di seguito meglio individuati:

nei mesi da giugno a settembre:

- ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 12 e dalle ore 14.00 alle ore 22.00 (in occasione dello svolgimento di tornei o altri eventi autorizzati, l'orario di chiusura è posticipato fino alle ore 23.00)

nei mesi da ottobre a maggio:

- sabato, domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 12 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30
- giorni feriali dalle ore 14.00 alle ore 18.30

2. Nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo, resta in capo al concessionario l'obbligo di garantire l'apertura del compendio secondo gli orari stabiliti. In presenza di una ridotta affluenza riconducibile alle condizioni climatiche stagionali, il Comune potrà, a proprio insindacabile giudizio e su motivata e documentata richiesta del concessionario, autorizzare la temporanea sospensione dell'apertura al pubblico o la riduzione degli orari, definendone modalità e durata. L'eventuale sospensione o riduzione degli orari non comporta il venir meno degli obblighi di custodia, sicurezza, controllo e manutenzione ordinaria del compendio, che restano integralmente a carico del concessionario.

3. Il calendario e gli orari di apertura, le modalità di prenotazione, le principali regole di utilizzo e le altre informazioni utili alla fruizione del compendio devono essere esposti in luogo visibile al pubblico e

comunicati mediante gli strumenti informativi concordati con il Comune.

Art. 5 – FRUIZIONE DELL'AREA VERDE, DEL CAMPO DA CALCETTO E DELLA PISTA

1. L'area verde, il campo da calcetto e la pista di pattinaggio restano destinati alla libera e gratuita fruizione della cittadinanza negli orari di apertura del compendio. Per l'uso ordinario di tali spazi non possono essere richiesti tariffe, quote o altri corrispettivi. Restano salve eventuali temporanee limitazioni o riserve degli spazi connesse allo svolgimento di iniziative o manifestazioni promosse, autorizzate o patrocinate dal Comune.
2. La pista resta sempre destinata alla pratica del pattinaggio libero. È vietata la pratica dello skateboard e dell'hockey, salvo diversa espressa autorizzazione preventiva del Comune.
3. L'utilizzo del campo da calcetto e della pista di pattinaggio è disciplinato dal concessionario secondo criteri di accessibilità, rotazione e corretta utilizzazione, anche mediante prenotazione, al fine di garantire la più ampia fruizione da parte degli utenti. La durata degli utilizzi può essere limitata dal concessionario per assicurare l'alternanza tra gruppi e utenti. In caso di richieste coincidenti, ferma restando l'apertura alla generalità degli utenti, è riconosciuta priorità alle associazioni borgarine e ai cittadini residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo. In presenza di più richieste di utilizzo del campo da calcetto riferite al medesimo giorno e orario, la durata dell'utilizzo è limitata a un'ora per ciascun gruppo, al fine di garantire l'alternanza e consentire la fruizione del campo a tutti i richiedenti. Il campo può, comunque, essere contemporaneamente utilizzato da un numero massimo di 12 giocatori di età superiore a 14 anni e di 20 giocatori di età inferiore e l'accesso è consentito esclusivamente con calzature con suola liscia.
 Nel mese antecedente lo svolgimento del consueto torneo annuale, tradizionalmente calendarizzato tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio, il campo da calcetto non è utilizzabile per il gioco, al fine di preservarne le condizioni per lo svolgimento della manifestazione.
4. L'utilizzo del campo da calcetto e della pista da parte di gruppi organizzati per allenamenti, gare o attività continuative è subordinato ad eventuale preventiva autorizzazione del Comune.
5. Restano soggette a preventiva autorizzazione del Comune le manifestazioni, gli eventi, gli utilizzi straordinari o le attività che comportino particolari esigenze organizzative, di sicurezza, di ordine pubblico o di tutela dell'impianto.
6. Qualora, per l'utilizzo della pista di pattinaggio da parte di gruppi organizzati, si renda necessario il ricorso all'illuminazione artificiale, il relativo utilizzo è subordinato alla preventiva autorizzazione del Comune. Le modalità e l'eventuale misura del rimborso dei relativi consumi di energia elettrica dovranno essere preventivamente e separatamente determinate di concerto con il Comune.
7. L'utilizzo degli spazi da parte di soggetti terzi è organizzato dal concessionario secondo criteri di trasparenza, imparzialità, rotazione e pari opportunità di accesso, compatibilmente con il calendario delle attività, con la libera fruizione ordinaria e con la tutela del compendio. Eventuali utilizzi esclusivi, continuativi o riferiti ad attività organizzate restano subordinati alla preventiva autorizzazione comunale, l'area o parte di essa può essere temporaneamente riservata allo svolgimento delle stesse e, per il tempo strettamente necessario, sottratta alla libera fruizione della generalità degli utenti.
8. Il concessionario, nell'ambito delle attività di gestione e presidio dell'area, vigila sul rispetto dei presenti obblighi e può allontanare dal compendio i soggetti che li violino o che, con comportamenti molesti, disturbino la quiete, la sicurezza o la regolare fruizione degli spazi da parte degli altri utenti. Qualora non gli sia possibile ottenere l'allontanamento o ricorrano situazioni che richiedano un intervento esterno, il concessionario è tenuto a richiedere tempestivamente l'intervento delle Forze dell'ordine.

Art. 6 – OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO

1. Al fine di garantire la corretta gestione, conservazione e fruizione del compendio, il concessionario sarà tenuto ad assicurare il rispetto dei seguenti obblighi principali (elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva):

- garantire l'apertura e la chiusura del compendio secondo il calendario e gli orari stabiliti, assicurando la libera fruizione dell'area verde, del campo da calcetto e della pista di pattinaggio senza richiesta di tariffe, quote o corrispettivi per l'uso ordinario;
- assicurare il presidio, la custodia e la vigilanza dell'intero compendio durante gli orari di apertura e in occasione delle iniziative autorizzate;

- garantire che il personale, i collaboratori e i volontari impiegati nella gestione mantengano nei confronti dell'utenza un comportamento corretto, cortese e rispettoso, vigilando puntualmente sul rispetto di tale obbligo e dando adeguato seguito alle eventuali segnalazioni del Comune in merito a comportamenti manifestamente scorretti o inadeguati;
- assicurare un'adeguata informazione all'utenza in merito all'utilizzo e alla disponibilità degli spazi e degli impianti;
- provvedere alla pulizia delle aree, delle pertinenze, dei locali, dei servizi igienici, degli arredi e delle attrezzature;
- assicurare la manutenzione ordinaria e la conservazione in efficienza degli spazi, delle strutture, delle attrezzature e delle dotazioni affidate;
- provvedere all'approntamento delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività programmate e assicurare, in occasione delle manifestazioni con presenza di pubblico, la necessaria assistenza tecnica e funzionale;
- curare ordinariamente il verde, compresi gli sfalci, l'annaffiatura e le attività necessarie al mantenimento del decoro e della fruibilità dell'area;
- verificare con regolarità le condizioni del compendio e segnalare tempestivamente al Comune eventuali guasti, deterioramenti, situazioni di pericolo e necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
- vigilare affinché non accedano al compendio veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi utilizzati per le operazioni di carico e scarico delle merci e per quelli necessari o funzionali agli interventi di manutenzione e gestione dell'area;
- garantire il libero accesso del personale e dei mezzi comunali per sopralluoghi, controlli e interventi;
- dare puntuale esecuzione alle eventuali disposizioni del Comune relative alla sospensione temporanea, parziale o totale delle attività, adottate per esigenze di tutela delle aree, delle strutture, delle attrezzature o degli impianti;
- osservare la normativa in materia di sicurezza, igiene, tutela dei lavoratori e responsabilità verso terzi e mantenere le coperture assicurative previste dagli atti della concessione;
- assumere a proprio esclusivo carico ogni onere contrattuale, assicurativo, previdenziale, fiscale e contributivo relativo al personale, ai collaboratori e ai volontari eventualmente impiegati nella gestione, nel rispetto della normativa vigente e, ove applicabile, della disciplina prevista per i lavoratori, collaboratori e volontari sportivi;
- applicare, ove pertinenti e compatibili con la natura e le caratteristiche delle singole attività svolte, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti, con particolare riferimento alle attività di pulizia, cura del verde e organizzazione e realizzazione di eventi e manifestazioni;
- provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi, ivi compresi, ove dovuti, la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la valutazione dei rischi, la tenuta del registro dei controlli periodici, la predisposizione del DUVRI e la designazione e formazione degli addetti alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze, provvedendo alle comunicazioni e alla trasmissione della documentazione previste;
- trasmettere al Comune:

- entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sintetica sulle attività svolte nell'anno precedente, corredata dal rendiconto economico-finanziario della gestione e dall'indicazione degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti;

- prima dell'avvio della gestione, il nominativo e i recapiti del referente responsabile del compendio, nonché i nominativi degli altri soggetti eventualmente incaricati della sorveglianza e della custodia, provvedendo a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;

- comunicare al Comune:

- prima dell'avvio della gestione, il proprio domicilio legale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), nonché conservare la documentazione inerente alla concessione e renderla disponibile al Comune su

richiesta;

- entro la giornata (al massimo entro il giorno seguente), eventuali sopralluoghi o verifiche effettuati da autorità o enti pubblici in relazione alla regolarità del compendio, delle strutture e delle attività in esso svolte;

2. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, a pena di decadenza. Resta salva la facoltà del concessionario di avvalersi di personale, collaboratori, professionisti, imprese o altri soggetti per lo svolgimento di specifiche attività o prestazioni connesse alla gestione del compendio, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità del concessionario stesso nei confronti del Comune per il corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

3. Il concessionario:

- assume a proprio carico le spese relative alla stipulazione del contratto di concessione, nessuna esclusa, secondo quanto previsto dagli atti della concessione e dalla normativa vigente;

- si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo.

Art. 7 – MANUTENZIONI, PULIZIA E CURA DEL VERDE

4. Il concessionario assume a proprio carico la manutenzione ordinaria e la pulizia dell'intero compendio e vi provvede con la diligenza richiesta dalla natura del bene e dalla sua apertura al pubblico.

5. Nell'ambito di tali attività, mantiene in condizioni di efficienza e decoro le attrezzature, i servizi igienici, gli impianti tecnici e tecnologici, le aree di percorrenza, gli arredi, le recinzioni, i cancelli, le aree verdi e gli spazi destinati alle attività ricreative e sportive, senza modificarne la consistenza o la destinazione se non previa autorizzazione del Comune.

6. Gli sfalci e le altre attività di cura del verde dovranno essere eseguiti con frequenza adeguata a garantire costantemente il decoro, la sicurezza e la fruibilità dell'area, nel rispetto, ove pertinenti e applicabili, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti in materia. I materiali di risulta dovranno essere raccolti e conferiti secondo la normativa vigente, salvo diverse modalità concordate con il Comune.

7. Qualsiasi intervento che comporti modifiche permanenti delle aree verdi, abbattimenti, potature straordinarie, nuove piantumazioni, realizzazione di aiuole, interventi sugli impianti di irrigazione o altre sistemazioni del verde dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune. Il concessionario non potrà procedere autonomamente ad interventi che alterino la configurazione o l'assetto del patrimonio verde esistente.

8. Rientrano altresì tra gli obblighi di manutenzione e gestione la sistemazione, rimozione e ricovero delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività; l'accensione e lo spegnimento delle apparecchiature e degli impianti; la verifica periodica, anche mediante soggetti qualificati ove previsto, degli impianti elettrici, delle apparecchiature antincendio e degli altri impianti del compendio; la verifica dell'illuminazione di emergenza prima degli eventi; nonché la verifica della regolarità delle operazioni di montaggio e smontaggio di infrastrutture effettuate da terzi autorizzati dal Comune, segnalando tempestivamente eventuali inconvenienti, guasti o disservizi.

9. Sono inoltre a suo carico l'acquisto e la corretta conservazione dei prodotti necessari alla pulizia e alla disinfezione, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti, ove pertinenti e applicabili, assicurando che le operazioni di lavaggio, detersione, disinfezione e sanificazione siano effettuate nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni di sicurezza. Rientrano altresì nei suoi obblighi la raccolta differenziata e il corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori, con divieto di scarico dei rifiuti negli impianti fognari.

10. Dovrà infine essere tempestivamente segnalato al Comune ogni fatto o deterioramento riconducibile alla manutenzione straordinaria che possa pregiudicare la sicurezza, la conservazione o il regolare utilizzo del compendio.

Art. 8 – RISERVA E DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune si riserva la facoltà di destinare a sé e alle scuole ubicate sul territorio comunale l'utilizzo degli impianti per uno o più giorni alla settimana, in relazione alle esigenze scolastiche, sportive e istituzionali, dandone comunicazione al concessionario ai fini della programmazione delle attività.

2. Il Comune può altresì disporre degli spazi e dei periodi di utilizzo non occupati nell'ambito della programmazione del concessionario per iniziative e manifestazioni sportive, culturali, ricreative, sociali, istituzionali o di spettacolo promosse, autorizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale, dandone comunicazione al concessionario con congruo anticipo. È in ogni caso fatta salva la disponibilità del campo da calcetto in occasione del consueto torneo annuale tradizionalmente calendarizzato tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio, per il quale il Comune mantiene la disponibilità del campo da calcetto per lo svolgimento della manifestazione e delle attività ad essa connesse, nonché la riserva del campo nel mese antecedente, al fine di consentirne la preparazione e preservarne le condizioni in vista dello svolgimento del torneo stesso.

Art. 9 – PRESTAZIONI E SUPPORTO A CARICO DEL COMUNE

1. Restano a carico del Comune:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria del compendio, secondo le valutazioni tecniche, le priorità e la programmazione dell'Amministrazione comunale.
 - eventuali interventi di rigenerazione del campo da calcetto e il rifacimento del manto erboso dell'area verde, nei tempi e con la frequenza ritenuti idonei e opportuni dall'Amministrazione comunale.

2. Il Comune provvede alla fornitura del carburante necessario al funzionamento dei macchinari e delle attrezzature utilizzati per la manutenzione dell'area, nel limite massimo indicativo di 10 litri settimanali in relazione alle effettive esigenze manutentive, secondo le modalità organizzative stabilite dall'Amministrazione.

3. Compatibilmente con la disponibilità di mezzi, materiali e personale e qualora ciò non comporti un aggravio significativo per l'Ente, il Comune potrà, previo accordo tra le parti, supportare il concessionario nell'esecuzione di specifici interventi di manutenzione ordinaria, anche mediante la messa a disposizione di personale, mezzi, attrezzature o materiali.

Art. 10 – INTERVENTI MIGLIORATIVI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE PROPOSTI DAL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario può proporre interventi finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento del compendio, delle aree verdi, degli spazi di aggregazione, del chiosco, delle attrezzature e delle strutture esistenti, nonché attività, servizi e iniziative integrative volte a incrementare la fruizione e l'animazione dell'area e a favorirne l'utilizzo da parte della collettività.

2. Qualsiasi intervento, installazione, modifica o miglioria è subordinato alla preventiva autorizzazione scritta del Comune e all'acquisizione, a cura e spese del concessionario, degli eventuali titoli, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso necessari secondo la normativa vigente.

3. Le opere e le migliorie stabilmente incorporate al compendio, realizzate dal concessionario e preventivamente autorizzate dal Comune, entreranno a far parte del patrimonio comunale alla cessazione della concessione senza diritto a indennizzi, compensi o rimborsi, salvo diversa espressa previsione contenuta nell'autorizzazione.

4. Le attrezzature e i beni mobili acquistati dal concessionario restano di sua proprietà e potranno essere rimossi alla cessazione del rapporto, purché la rimozione non arrechi danni al compendio. Gli eventuali danni derivanti dalla rimozione dovranno essere ripristinati a cura e spese del concessionario. Il concessionario potrà altresì proporne la cessione gratuita al Comune, che potrà accettarla qualora ne riconosca l'interesse e l'utilità per il compendio, tenuto conto anche dell'idoneo stato di conservazione dei beni.

5. Le attività integrative, le iniziative e le migliorie proposte dal concessionario in sede di offerta e oggetto di valutazione ai fini dell'affidamento costituiscono obblighi contrattuali e dovranno essere integralmente realizzate secondo le caratteristiche, la frequenza e le modalità indicate nell'offerta stessa.

6. Lo svolgimento delle attività integrative e delle iniziative resta a cura e sotto la responsabilità del concessionario e, salvo diversa espressa previsione, i relativi oneri sono integralmente a suo esclusivo carico. Il concessionario dovrà garantirne lo svolgimento nel rispetto della normativa vigente, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti, ove pertinenti e compatibili con la natura e le caratteristiche delle attività e delle iniziative realizzate, e delle prescrizioni eventualmente impartite dal Comune. Le attività dovranno essere svolte senza pregiudicare la destinazione e la corretta fruizione del compendio e senza arrecare danni alle strutture, alle aree e alle attrezzature comunali.

Art. 11 – RESPONSABILITÀ, DANNI, COPERTURE ASSICURATIVE E GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. Il concessionario risponde dei danni derivanti dalla conduzione del compendio e dalle attività svolte e tiene indenne il Comune dalle responsabilità conseguenti a fatti imputabili al concessionario, al personale, ai collaboratori, ai volontari o ai soggetti dei quali si avvalga.

2. Il concessionario deve stipulare e mantenere efficaci per l'intera durata della concessione:

- una polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso il Comune con massimali non inferiori a euro 1.500.000,00 per sinistro, euro 1.500.000,00 per persona ed euro 500.000,00 per danni a cose e animali;
- una copertura di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimale non inferiore a euro 1.500.000,00 per sinistro e per prestatore di lavoro;
- una copertura per il rischio locativo e per i danni ai beni comunali conseguenti a incendio, esplosione o scoppio con massimale non inferiore a euro 500.000,00.

Le predette coperture devono rimanere valide ed efficaci per l'intera durata della concessione e delle eventuali proroghe o rinnovi e devono essere prodotte al Comune prima della sottoscrizione della concessione.

3. Prima della sottoscrizione della concessione, il concessionario dovrà sottoscrivere e depositare una fideiussione bancaria o assicurativa dell'importo di € 3.000,00, valida per l'intera durata della concessione e per ulteriori 180 giorni dalla cessazione del rapporto, a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, dell'eventuale risarcimento dei danni arrecati al patrimonio comunale e del pagamento delle somme dovute al Comune, compreso il canone concessorio. La fideiussione sarà svincolata al termine della concessione, previa verifica dell'adempimento degli obblighi assunti e dell'assenza di somme dovute al Comune.

4. Furti, atti vandalici, danni e situazioni di pericolo (anche potenziale) devono essere immediatamente segnalati al Comune.

5. I danni imputabili al concessionario o ai soggetti dei quali si avvale devono essere ripristinati a sua cura e spese.

Art. 12 – CONTROLLI DEL COMUNE

1. Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sul corretto utilizzo del compendio e sul rispetto degli obblighi assunti dal concessionario.

2. Il personale comunale incaricato può accedere al compendio per effettuare sopralluoghi e verifiche. Il concessionario è tenuto a prestare collaborazione e a fornire le informazioni e la documentazione richieste.

3. Qualora emergano situazioni oggettivamente incompatibili con lo svolgimento di attività presso un impianto pubblico aperto all'utenza, ovvero circostanze che possano compromettere la sicurezza dei fruitori, con particolare riguardo ai minori, il Comune potrà formulare motivati rilievi e richiedere al concessionario l'adozione delle misure ritenute necessarie, fermo restando che ogni responsabilità organizzativa, gestionale, civile e penale rimane in capo al concessionario.

Art. 13 – RICONSEGNA DEL COMPENDIO

1. Alla scadenza o alla cessazione della concessione il compendio, gli arredi, le attrezzature e le dotazioni comunali dovranno essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento derivante dal corretto uso.

2. La riconsegna sarà accertata in contraddittorio mediante apposito verbale. I danni o gli ammanchi imputabili al concessionario comportano l'obbligo di ripristino, sostituzione o risarcimento. In caso di mancato adempimento, il Comune potrà provvedere direttamente, ponendo i relativi costi a carico del concessionario e rivalendosi, anche mediante escussione, sulla garanzia fideiussoria prestata.

3. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca, risoluzione o recesso, il Comune potrà richiedere al concessionario la prosecuzione temporanea della gestione per il tempo strettamente necessario ad assicurare la continuità della fruibilità dell'area e il subentro di un nuovo gestore, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.